

Symphilosophie

International Journal of Philosophical Romanticism

RECENSIONI – REVIEWS

Antje Arnold, Walter Pape (Hrsg.), *Romantik und Recht. Recht und Sprache, Rechtsfälle und Gerechtigkeit*, Berlin/Boston, De Gruyter, 2018, pp. 306, ISBN 978-3-11-061207-3.

C'è un assunto alla base del volume curato da Antje Arnold e Walter Pape (*Romantik und Recht. Recht und Sprache, Rechtsfälle und Gerechtigkeit*): che la germanistica sia stata vittima, a partire dal XIX secolo, di un percorso di specializzazione delle varie discipline che inizialmente la componevano. La germanistica si è separata dallo studio della storia e della giurisprudenza, focalizzandosi esclusivamente sullo studio della lingua e della letteratura. Lungo i 18 contributi che compongono questo testo, viene fornito uno squarcio sull'unità alla base di tale settorializzazione indicando la prolificità di una commistione delle discipline. L'ambito preso in oggetto – il Romanticismo – si mostra inoltre particolarmente adatto a tale scopo. Già Frederick Beiser (*The Romantic Imperative: The Concept of Early German Romanticism*, Cambridge/London, Harvard UP, 2003, p. 8) e Dalia Nassar al suo seguito (Dalia Nassar, *The Relevance of Romanticism: Essays on German Romantic Philosophy*, Oxford/New York, Oxford UP, 2014, p. 1) avevano sottolineato la necessità di superare la separazione tra letteratura e filosofia al fine di comprendere la *Romantik*, ma attraverso il volume di A. Arnold e W. Pape si aggiunge anche il contributo dello studio delle riflessioni romantiche sul diritto. Linguaggio e legge, storia e diritto, finzione e legislazione, analisi delle facoltà umane e scienza giuridica – questi non sono che alcuni dei nodi che scandiscono l'argomentazione.

Il volume è suddiviso in quattro parti. «Rechtsdenken und Rechtspolitik» è la prima e al suo interno si offre una panoramica dei temi che erano al centro del dibattito filosofico-giuridico all'inizio dell'800. Il primo contributo è di Hans-Peter Haferkamp («Die Funktion des "Volksgeistes" im Rechtsdenken der Historischen Rechtsschule») che illustra l'emergere, tra il 1806 e il 1814, del concetto di 'spirito del popolo' (*Volksgeist*) che da un lato si riferisce ad un'autoregolazione del diritto contro la legislazione Statuale e dall'altro (o meglio, conseguentemente) permetteva di sviluppare una visione del diritto civile nazionale anche in assenza di uno Stato. Il *Volksgeist*, inoltre, consentiva di tenere insieme la lotta giuridica contro lo *jus commune*, a cui

il popolo non si sentiva più legato (p. 6), e l'emancipazione dal *Code civil* napoleonico imposto in alcune regioni della Germania.

Il tema del *Volksgeist* torna anche nel secondo testo («Jacob Grimm und der "Volksgeist"», di Karin Raude) e anche qui si mostra il ruolo di tale concetto nella legittimazione di un diritto nazionale nonostante la divisione territoriale (p. 33). L'A. di questo articolo avvisa che al nome 'spirito del popolo' possano essere associati molti significati, ma soprattutto attraverso l'analisi della filosofia del diritto di Jacob Grimm arriva a distinguere dei punti chiave, come ad esempio l'esteriorità del diritto rispetto ad un processo legislativo astratto o statuale in quanto esso si trova collocato nel popolo stesso (p. 17). A chi debba spettare il compito di interpretare tale *Geist* è il centro dello scontro tra Grimm e il suo maestro Savigny: se per quest'ultimo è la scienza giuridica a giocare un ruolo cardine tra popolo e *Volksgeist*, per Grimm essa non è che un elemento di disturbo in tale relazione (p. 22).

Sul rapporto tra Savigny e il Romanticismo si concentra invece Christoph-Eric Mecke («Friedrich Carl von Savignys Rechtsdenken und die Romantik»). Certamente il padre della scuola storica del diritto non può essere avvicinato al Romanticismo politico più tardo, in quanto questo contrasta convintamente il diritto romano – difeso da Savigny – a favore del diritto medievale tedesco (p. 57). Ciononostante, il pensiero del giovane Savigny, che lascia tracce anche nei suoi sviluppi successivi, è legato alla *Frühromantik*, soprattutto nello scetticismo contro tutto ciò che è dedotto astrattamente dalla sola ragione. (p. 46, 50), nella centralità della *Bildung* per lo sviluppo di un'individualità in grado di sviluppare autonomamente la scienza del diritto e di applicare ad esso una nuova ermeneutica (p. 36).

A chiudere questa prima sezione del testo c'è il capitolo di Christina Marie Kimmel-Schröder («Sinn und Sinnlichkeit – ihr Bedeutungswandel als Rechtswörter»), che ricostruisce brevemente la storia del concetto di 'sensibilità' e di 'senso'. Dall'XI secolo, il *Sinn* indica la forza spirituale, la forza di pensiero, per poi spostarsi ad indicare in modo più ristretto le facoltà della percezione. Se però *Sinnlichkeit* e *Sinn* continuano ad avere una poliedricità semantica (basti pensare ai significati rintracciati dall'A. in Herder) in Schiller e in Fichte il *Sinnenwesen* indica la forza animale presente nell'uomo che costantemente lo porta a contrastare le leggi della ragione. Ed è in questo significato che essi rientrano anche nel lessico giuridico – si veda ad esempio il testo di Grolam, *Grundsätze der Criminalrechtswissenschaft* del 1798.

La seconda sezione del testo («Rechtspraxis um 1800») raccoglie alcuni esempi sia di pratiche giuridiche raccontate da autori romantici sia di procedimenti giuridici che li coinvolsero in prima persona. Il capitolo scritto da Christof Wingertzahn («Die Justiz und der Töpfer: Achim von Arnims Patrimonialgerichtsbarkeit») espone il rapporto di Achim von Arnim con la giurisdizione padronale. Per quanto la visione di Arnim sulla giustizia sia vicina ad una posizione liberale (p. 80), egli non rinuncia a vedere delle utilità

nella *Patrimonialgerichtsbarkeit*, in quanto permetterebbe un'amministrazione locale della giustizia che consentirebbe sia una comunicazione immediata tra giudice e imputati sia un adattamento del giudizio alle condizioni specifiche e individuali del caso (p. 90).

Il sesto e settimo capitolo del testo (rispettivamente di Konrad Feilchenfeldt, «Der Studentenstatus des romantischen Autors. Akademisches Bürgerrecht versus souveränes Künstlertum: Zum Beispiel Clemens Brentano» e di Barbara Becker-Cantarino, «Bettina von Arnims Rechtsstreitigkeiten und ihr Nachlass») analizzano due che consentono di analizzare la posizione di due rappresentanti della *Romantik* riguardo al diritto vigente, e non solo. Il primo riguarda lo status di studente utilizzato da Clemens Brentano come scusa per non convolare a nozze; si trattava di uno statuto giuridico a sé e implicava dei diritti civili particolari che però venivano persi in caso di matrimonio. Il secondo caso analizzato riguarda Bettina von Arnim, figura peculiare e interessante perché politicamente informata e contraria alla visione che escludeva le donne dal giornalismo e dal dibattito politico. Proprio per tali posizioni, la sua famiglia ostacolò la pubblicazione a scopo scientifico delle sue lettere private indirizzate al fratello Clemens Brentano.

Su una vicenda giudiziaria particolare si concentra anche Sheila Dickson («Rachel Fanny Antonina Lee vs. Loudoun und Lockhart Gordon: Recht und Gerechtigkeit in Oxford (1804) und in Achim von Arnim's "Mistris Lee" (1809)»), ma questa volta si tratta di un caso che coinvolge una cittadina inglese (Rachel Fanny Antonina Lee), poi trascritta da Achim von Arnim. Tale vicenda è per lo scrittore l'occasione per manifestare la propria critica alla pubblicità di vicende private. Il coinvolgimento del pubblico in tali frangenti fomenterebbe infatti la tendenza a erigersi a giudici delle vicende che riguardano la sfera privata altrui (p. 125).

L'interessante testo di Steffen Dietzsch («Juristisches im Werk von August Klingemann oder: Vom romantischen Umgang mit der Frage: Was darf Satire?») mette in luce alcuni aspetti di un autore meno conosciuto di quelli fino a qui citati, ovvero August Klingemann. L'A. analizza in particolare la posizione dello scrittore romantico riguardo la differenza giuridica tra ingiuria e satira.

Si apre in seguito la terza sezione del testo, «Recht und (poetische) Gerechtigkeit», che indaga il tema della giustizia attraverso alcuni racconti e opere romantiche. Il primo contributo qui è di Christopher Burwick («Rechtsbruch und Rechtsspruch: E.T.A. Hoffmanns "Das Fräulein von Scuderi"»), che attraverso *La signorina Scuderi* di Hoffmann svolge un'attenta analisi del tema proposto per questa parte del libro. Grazie ad un confronto con Kant, l'A. riesce ad esaltare la peculiarità del pensiero dello scrittore romantico, secondo cui se certamente la razionalità deve lottare per affermarsi contro l'arbitrio, dall'altra si unisce uno scetticismo nei confronti

delle facoltà umane che lo portano a concludere che la libertà umana è comunque sempre condizionata.

I due testi successivi (di Antje Arnold, «“damals gab es ein strenges Recht gegen die Zigeuner”»: Achim von Arnims “Isabella von Ägypten”» e di Lothar Ehrlich, «“die Befreiung von rechtlosen Gesetzen”»: Recht und Gerechtigkeit in Arnims Geschichtsdrama “Marino Caboga”») sono invece dedicati a due scritti di Achim von Arnim attraverso i quali si indaga la sua riflessione politica. Da tali righe emerge un pensatore certo conservatore, ma non reazionario, convinto della necessità di una riforma dell’ordine cetuale tedesco (p. 186) che prenda avvio dalla forza del popolo e non venga imposta da una scuola di giuristi o da un potere centrale (p. 181).

In chiusura di questa terza parte di *Romantik und Recht* Roswitha Burwick («“Was du versprochen hast, das mußt du auch halten”»: Recht und Gerechtigkeit im Märchen») trova nell’opera dei fratelli Grimm un materiale per interrogare il rapporto tra giustizia e favole: queste non hanno solo fini pedagogici, ma contribuiscono all’istituzionalizzazione di norme di comportamento.

Nell’ultima sezione del testo («Recht, Sprache und Leidenschaft») gli autori chiariscono il rapporto tra Romanticismo e diritto attraverso gli strumenti o i materiali forniti da scrittori, filosofi o riforme giudiziarie a noi o a loro contemporanei. Friederike von Schwerin-High («Die Rechtsprache zu und in August Wilhelm Schlegels metrischen Shakespeare-Übersetzungen») analizza le ricorrenze di termini giuridici nelle traduzioni schlegeliane di Shakespeare, mentre Jan Wittmann («Urteil und Leidenschaft im “Zerbrochenen Krug”»: Kleists Dorfrichter Adam im Lichte des zeitgenössischen Richterbildes») legge *La brocca rotta* di Kleist attraverso la lente della riforma del processo penale in corso attorno al 1800. Secondo Wittman, al centro della commedia si trova infatti il nuovo ruolo del giudice come intermediario tra probabilità e verità, dopo il rifiuto della tortura e prima dello stabilirsi di tecniche criminologiche, entrambi strumenti ritenuti oggettivi per la ricerca del vero (p. 234).

Kleist ritorna anche nel capitolo successivo («Kleists “Zweikampf” – ein Wettstreit der Deutungsmuster des Rechts», di Yasmine Salimi), questa volta messo in fruttuosa relazione con Foucault e le due conferenze del 1973 tenute a Rio de Janeiro (*La vérité et les formes juridiques*) in cui il filosofo francese si occupa dei mezzi utilizzati in campo giuridico per scoprire la verità, ovvero: *épreuve*, *enquête* e *examen*. Secondo l’A., *Il duello* di Kleist è un racconto che confronta e combina la prova (*Probe*) e l’inchiesta (*Untersuchung*).

Norman Kasper («Recht sprechen – Recht lesen. Eichendorffs “Das Schloß Dürande” als juristische Textur und die virtuelle Dimension des Rechts») fornisce un contributo all’interpretazione post-moderna del Romanticismo. Attraverso Roland Barthes l’A. legge la novella *Il castello Dürande*

di Eichendorff in cui la scoperta assenza dell'azione delittuosa porta, dal punto di vista estetico, alla presenza del crimine stesso.

Il volume è infine chiuso da Stefan Nienhaus («Rechtsprechung als Werkzeug des blindwütigen Fanatismus: Die "Tyrannei der Werte" in Tiecks Spätwerk») che utilizza *La tirannia dei valori* di Carl Schmitt per analizzare le ultime opere di Tieck. Così come Schmitt, anche Tieck critica i sistemi politici (in particolare lo Stato) che pretendono di essere custodi di valori oggettivi, applicando in modo automatico le regole che ne derivano: da essi può derivare solo il terrore. Come viene raccontato in *Hexen-Sabbath*, narrazione del risveglio del fanatismo religioso e dell'inquisizione all'interno di una comunità eretta sui principi dell'Illuminismo.

Complessivamente, il testo apre le porte ad una nuova intersezione tra discipline, al fine di comprendere al meglio il Romanticismo e soprattutto le riflessioni sul diritto dei suoi rappresentanti. Unica nota stonata è che, nel coro di voci che partecipano a questo volume, rischia talvolta di sfuggire il filo concettuale (al di là della ripresa, attraverso i vari testi analizzati, del tema del diritto) sottostante al testo. I singoli contributi infatti non sempre riescono a mostrare la commistione di giurisprudenza, germanistica, storia e filosofia del diritto. Ben lungi dal ritenere questo punto come la prova dell'infattibilità del proposito dei curatori del volume, speriamo semplicemente che ritorneranno – attraverso volumi e testi futuri – su questo loro importante obiettivo.

Giulia Valpione

Elizabeth Millán Brusslan, Judith Norman (eds.), *Brill's Companion to German Romantic Philosophy*, Leiden/Boston, Brill, 2019, pp. 315, ISBN 978-90-04-38822-2.

Il primo Romanticismo Tedesco sta ricevendo negli ultimi anni una grande attenzione da parte della ricerca anglofona. Sono proprio le due curatrici dell'ultimo volume della Brill ad esso dedicato (Elizabeth Millán Brusslan e Judith Norman) a fornire uno scorcio di queste nuove interpretazioni (su cui E. Millán Brusslan si è più lungamente soffermata in *The Revival of Frühromantik in the Anglophone World*, «Philosophy Today», Spring 2005, p. 96-117).

Il volume riesce pienamente nell'intento di destreggiarsi nel difficile compito di tratteggiare le peculiarità del pensiero di Hölderlin, Novalis, Fr. Schlegel e degli altri membri del circolo romantico jenese. Totalmente centrato è inoltre l'obiettivo di sottolineare la profondità filosofica del Primo Romanticismo senza alcuna reticenza nell'evidenziare l'importante ruolo svolto in esso dalla letteratura, sottolineando così la distanza che lo distingue sia dalla *Naturphilosophie* che dall'idealismo.